
01. L'oggetto della ricerca documentaria informatizzata

1.1. Cenni generali

L'*informatica giuridica documentale* ha come oggetto di studio la ricerca di documentazione giuridica effettuata con strumenti informatici. La fortuna di tale disciplina è cresciuta negli anni proporzionalmente all'uso del computer, in considerazione del fatto che gran parte dell'informazione di interesse giuridico è ormai disponibile in formato digitale e quindi consultabile o raggiungibile grazie all'elaboratore elettronico. Oggi il giurista, senza muoversi da casa o dallo studio, può acquisire gran parte della documentazione giuridica necessaria al suo lavoro.

Tuttavia, la ricerca giuridica informatizzata soffre tuttora di alcuni inconvenienti, tra cui:

- a) Gran parte della documentazione giuridica, e specialmente quella inerente la giurisprudenza, risulta tuttora solitamente disponibile soltanto a titolo oneroso e/o riservata a determinate categorie di giuristi professionali.
- b) Considerata la massa documentale disordinata (soprattutto in Internet), cresciuta sia per il proliferare dei documenti giuridici, sia per la esponenziale diffusione dei supporti trasmissivi, sussistono rischi di reperire informazioni giuridiche non aggiornate, non rilevanti o addirittura false (nel senso di non corrispondenti a norme giuridicamente vigenti).
- c) La ricerca documentaria condotta tramite strumenti informatici presuppone la padronanza di alcune fondamentali conoscenze relative all'uso del pc e degli altri strumenti informatici, e non può essere effettuata da giuristi sprovvisti di una sia pur rudimentale alfabetizzazione informatica.

1.2. L'oggetto della ricerca

Oggetto della ricerca documentale informatizzata è ovviamente il *documento giuridico*, in versione digitale. Ma cos'è il documento giuridico? V'è un dibattito sulla questione: c'è infatti chi ritiene che il documento consista nella comunicazione ivi contenuta e chi invece invita a considerare sia l'aspetto comunicativo sia quello rappresentativo. Ai fini della ricerca dei dati, il documento giuridico può essere comunque considerato come uno *strumento idoneo a veicolare informazioni giuridicamente rilevanti, indipendentemente dalla metodologia di rappresentazione e dal supporto utilizzato*.

L'informatica giuridica documentale riconosce una classica tripartizione dei documenti giuridici, che tiene conto della provenienza del dato giuridico. Detta classificazione suddivide i documenti in:

- 1) documenti normativi (chiamati anche, impropriamente, legislativi);
- 2) documenti giurisprudenziali;
- 3) documenti dottrinali.

1.2.1. I documenti normativi (o legislativi)

I documenti normativi sono quelli che danno conto di norme giuridiche generali e astratte. Queste possono essere di emanazione internazionale, comunitaria, statale, regionale, locale e provengono da organismi internazionali dotati di potestà normative, dallo Stato, da enti istituzionali e da autorità pubbliche di vario tipo. Le norme giuridiche, come è noto, sono prodotte da atti di volontà o da fatti. I primi costituiscono la grande categoria degli *atti* normativi nella quale rientrano la costituzione, le leggi, i decreti, i regolamenti, gli statuti e le altre numerose figure che si studiano nel diritto costituzionale. Ai *fatti* normativi appartengono invece quei fenomeni che producono norme senza l'intermediazione della volontà di un soggetto determinato; vi rientra tipicamente la consuetudine. All'interno dei documenti normativi vengono ricompresi anche atti che si trovano in qualche modo a cavallo tra la normazione generale e astratta e quella individuale e concreta, come gli atti amministrativi generali e i contratti collettivi.

Gli atti normativi sono quasi sempre inseriti in pubblicazioni ufficiali che ne determinano la validità: gazzetta ufficiale e bollettini di varia provenienza. Oggi, i computer collegati in rete consentono di reperire nel giorno stesso della pubblicazione la normativa comunitaria, statale, regionale e gli atti governativi degli organi amministrativi centrali e periferici.

Vediamo come si presenta un atto normativo tipico quale è un decreto legislativo, e cerchiamo di individuare gli elementi più rilevanti ai fini della ricerca giuridica. Un decreto legislativo è strutturato secondo il seguente schema:

epigrafe	Tipo	<i>Decreto legislativo</i>
	Data	<i>30 giugno 2003</i>
	Numero	<i>n. 196</i>
	Titolo	<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>
Preambolo	IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali; VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002); VISTO [omissis]... EMANA il seguente decreto legislativo:	
Articolato	PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art.1 (Diritto alla protezione dei dati personali) 1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. [Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale] (1). (1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 9, della Legge 4 marzo 2009, n. 15 e dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183.	

	<p style="text-align: center;">Art.2 (Finalità)</p> <p>1. Il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.</p> <p>2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento (1).</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p> <p style="text-align: center;">TITOLO III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI</p> <p style="text-align: center;">CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI</p> <p style="text-align: center;">Art.11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)</p> <p>1. I dati personali oggetto di trattamento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. <p>2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>
<p>Finale</p>	<p>Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Dato a Roma, addì 30 giugno 2003.</p> <p>CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Gasparri, Ministro delle comunicazioni</p> <p>Visto, Il Guardasigilli: Castelli.</p>
<p>Lavori preparatori</p>	<p>Camera dei deputati (Atto n. 1445); Presentata dall'On. Pippo il 2 agosto 2001. Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 27</p>

	settembre 2001, con parere della commissione I. esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18 ottobre 2001, il 20 novembre 2001 e il 15 dicembre 2002.
Allegati	ALLEGATO B DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. da 33 a 36 del codice) Trattamenti con strumenti elettronici Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici: Sistema di autenticazione informatica 1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. <i>[omissis]</i>
Note	(1) Per la semplificazione dei trattamenti di dati per finalità amministrative e contabili vedi il Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali 19 Giugno 2008.

Fig. 1: struttura standard di una legge ordinaria

- **l'epigrafe.** Contiene gli *estremi* dell'atto, e dunque una serie di dati essenziali all'individuazione dello stesso. Si tratta dei seguenti elementi:
 - il **Tipo** di *atto normativo* (legge, decreto legge, decreto legislativo eccetera), elemento che in certi casi rivela anche l'ente emanante (decreto del Presidente della Repubblica, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri eccetera);
 - la **data**, che indica il giorno in cui l'atto normativo è stato promulgato. La promulgazione è l'atto formale con il quale il capo dello stato dichiara valido e efficace un atto normativo. È diversa dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o in altri bollettini aventi funzione di pubblicità; la data di pubblicazione infatti indica il giorno a partire dal quale la norma si considera vigente a tutti gli effetti. Nel caso della legge ordinaria la pubblicazione avviene subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
 - il **numero** dell'atto (se presente). Gli atti normativi contengono solitamente una numerazione progressiva annuale: fanno eccezione molti atti normativi secondari, come ad esempio i decreti ministeriali e i decreti del Presidente della Repubblica, che possono o meno essere numerati. Si noti che tipo, data e, qualora presente, il numero sono gli estremi identificativi fondamentali per il reperimento e la menzione degli atti normativi (vedi *infra*).
 - Il **titolo** dell'atto, che indica in forma sintetica il contenuto ovvero l'oggetto dell'atto. Dal titolo si può evincere la pertinenza dell'atto normative agli obiettivi della ricerca, ma vi sono anche atti che vengono pubblicati con cadenze periodiche, come ad esempio le leggi di stabilità o i c.d. "decreti milleproroghe", i cui titoli, più che al contenuto normativo dell'atto, fanno riferimento agli scopi che con l'atto si vogliono perseguire o alla funzione generale assegnata alla norma. In questi casi, la valenza informativa del titolo rispetto ai concreti obiettivi di ricerca viene meno.
- Il **preambolo**. In tale sezione sono indicati gli organi che hanno partecipato alla formazione e alla promulgazione dell'atto normativo nonché, in taluni casi, le precedenti norme e

determinazioni che ne hanno reso giuridicamente valida e politicamente opportuna l'emanazione. Nel caso delle leggi ordinarie statali si ha spesso un preambolo come:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

- **L'articolato.** Si tratta del contenuto dell'atto, il testo normativo vero e proprio, che può essere più o meno esteso anche in considerazione delle diverse materie trattate. Il testo normativo si chiama "articolato" appunto perché suddiviso in un numero variabile di articoli, che sono delle porzioni di testo normativo aventi contenuto omogeneo. Gli articoli sono talora raggruppati in **sezioni o capi**, che sono degli insiemi di articoli di contenuto omogeneo (più sezioni, se presenti, possono formare un capo); più capi possono essere riuniti in **titoli** tematici, uno per ogni materia disciplinata, e più titoli possono essere raggruppati in **parti**, ad esempio, una parte prima comprende i principi generali della materia regolata, una parte le norme che disciplinano specifici settori o ambiti, una parte le norme in materia di tutela giuridica e le sanzioni ecc. Parti, titoli, capi e sezioni sono numerati secondo il sistema di numerazione romano (I, II, III, IV ecc.).

Gli articoli sono numerati secondo il sistema di numerazione decimale e spesso intitolati per mezzo di una "rubrica", che indica sinteticamente l'oggetto dell'articolo.

Gli articoli possono a loro volta essere divisi in **commi**, che possono essere ulteriormente divisi in **numeri e/o lettere**. Avviene a volte che una legge contenga soltanto due o tre articoli suddivisi però in decine o centinaia di commi, a loro volta suddivisi in numeri e lettere.

Ricapitolando: l'articolato è strutturato, procedendo dal genere alla specie, in parti, titoli, capi, sezioni, articoli, commi, numeri e lettere, tutte porzioni del testo normativo che possono essere prese in considerazione singolarmente in fase di ricerca.

Testo dell'atto normativo

PARTE I

TITOLO I

CAPO I

SEZIONE I

Articolo 1

Comma 1.

Lettera a)

Numero 1.

Fig. 2: Struttura dell'articolato

- Il **finale**. Come il preambolo, contiene una formula di rito indicante la data della promulgazione (già in precedenza indicata nell'epigrafe) e dei soggetti demandati a dare efficacia al provvedimento. Un esempio è: "data a Roma, addì 6 novembre 2003. Ciampi. Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri. Visto, il guardasigilli: Castelli".
- I **lavori preparatori**. Consistono in una sintesi riepilogativa dell'iter di produzione di una norma: nel caso della legge ordinaria statale contengono i dati relativi al soggetto titolare dell'iniziativa, i numeri assegnati all'atto nei due rami del Parlamento, le date di assegnazione,

discussione e l'approvazione delle commissioni e quelle dei dibattiti nei singoli rami del Parlamento ed eventualmente in seduta comune.

- **Allegati.** Questi elementi sono meramente eventuali. Gli allegati integrano o precisano il contenuto normativo della norma con delle disposizioni di dettaglio, talvolta oggetto di autonoma revisione periodica: consistono spesso in tabelle, elencazioni, riferimenti esplicativi della norma o in norme tecniche d'attuazione.
- **Note.** Le note, presenti dopo gli allegati o successivamente a ogni articolo, contengono informazioni sul collegamento della norma in oggetto con le altre presenti nell'ordinamento.

Vediamo ora le modalità attraverso cui gli atti normativi vengono citati in altri documenti o nel parlato. Gli atti normativi possono citarsi o menzionarsi in forma estesa o in forma abbreviata. La forma estesa è così composta:

1. Tipo di atto: legge, decreto o altro
2. Data dell'atto, per esteso "GG mese AAAA" (giorno, mese in lettere, anno di 4 cifre) seguita da una virgola
3. Numero dell'atto, preceduto da "n.", il tutto fra virgole;
4. Titolo dell'atto, fra virgolette e preceduto da un trattino o dalla locuzione "in materia di".

Ad esempio: Legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di "Protezione delle bellezze naturali."

La forma abbreviata, spesso adoperata nell'espressione scritta, è composta da:

1. Tipo dell'atto, scritto in forma abbreviata (vedi sotto);
2. Numero dell'atto, seguito da una barra /;
3. Anno di promulgazione.

Ad esempio, la legge citata sopra viene indicata in forma abbreviata scrivendo: L. 1497/1939, o, nel parlato, dicendo "legge 1497 del 1939".

Qui di seguito riporto alcune sigle da usare per le abbreviazioni relative ai vari tipi di leggi e altri atti aventi valore di legge:

Cost. = Costituzione della Repubblica;
D.L. = decreto legge;
D.L.L. = decreto legislativo luogotenenziale;
D.L.C.P. = decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato;
D.Lgs. = decreto legislativo;
D.L.P. = decreto legislativo presidenziale;
D.M. = decreto ministeriale;
D.P. = decreto presidenziale;
D.P.C. oppure D.P.C.M. = decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
D.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica;
L. = legge;
L. costituzionale = legge costituzionale;
L.R. = legge regionale;
R.D. = regio decreto;
R.D.L. = regio decreto legge;
R.D.Lgs. = regio decreto legislativo;

D.G.R. = deliberazione della giunta regionale;
Reg. = regolamento.

Si tenga presente che le sigle D.L.L., D.L.C.P., D.L.P e D.P. si riferiscono al periodo di transizione fra il 1945 ed il 1949.

1.2.2. I documenti giurisprudenziali

I documenti giurisprudenziali sono quelli che danno conto di provvedimenti di organi dotati di potestà giurisdizionale. Tipici provvedimenti di questo tipo sono le sentenze giudiziali, ma sono talora pure rilevanti per la ricerca documentaria ordinanze e decreti. Tradizionalmente, si afferma che mentre gli atti normativi sono perlopiù generali e astratti, gli atti giurisdizionali sono perlopiù individuali e concreti. Ciò significa che i provvedimenti giurisdizionali non dettano una disciplina rivolta a una classe aperta di individui e di situazioni, ma contengono delle prescrizioni riguardanti individui e condotte determinate, sulla base di un'attività applicativa di norme generali e astratte (leggi, regolamenti ecc.).

Tra i provvedimenti giurisprudenziali sono inclusi quelli emessi da tribunali internazionali o comunitari, dalle corti superiori nazionali (corte costituzionale e corte di cassazione), e dai tribunali di ogni ordine e grado. Possono riguardare la giustizia ordinaria, quella amministrativa, quella tributaria, oppure essere emanazione di tribunali speciali o di altre autorità investite di poteri para-giurisdizionali o disciplinari, come ad esempio le varie autorità garanti presenti nel nostro ordinamento, o i consigli nazionali degli ordini professionali.

Vediamo come si presenta un provvedimento giurisdizionale tipico quale una sentenza della Corte di Cassazione. La struttura standard di una sentenza di tale corte prevede i seguenti elementi:

intestazione		Ente giudicante	La Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite civile
		Collegio giudicante	Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. Giuseppe Ciccio - primo presidente Dott. Antonio Jovine - presidente di sezione Dott. Gennaro Sempronio – consigliere (omissis)
		Parte Attrice	Sul ricorso proposto da: YOGHI s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore...
		Parte convenuta	Parte ricorrente: R.V s.r.l., in persona del legale rappresentante, e domiciliato in Roma, Piazza della Repubblica presso lo studio dell'avvocato F.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	Fatto (si riassumono gli estremi nella fattispecie che è stata portata all'esame del giudice)	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta da C.F., lettore di madrelingua inglese, contro l'Università degli studi di Milano e contro l'INPS - per ottenere, previo accertamento della unitarietà del dedotto rapporto di lavoro subordinato con l'Università, a far tempo dalla data della prima assunzione, il riconoscimento del proprio diritto al trattamento economico corrispondente al livello retributivo del professore associato a tempo definito (oppure, in subordine, del ricercatore confermato a tempo pieno), anche ai sensi dell'art. 36 Cost., (siccome stabilito, con autorità di giudicato, fino al 1993 - 94), nonchè la progressione di anzianità e di carriera e la condanna al pagamento delle differenze retributive, che ne conseguono - in base, essenzialmente, ai rilievi seguenti: <i>(omissis)</i>	
	Diritto (si espongono le argomentazioni logiche utilizzate dal giudice per pervenire alla pronuncia)	MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c.; e artt. 324, 116 e 416 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - C.F. censura la sentenza impugnata - per avere "negato la rilevanza dei precedenti giudicati intercorsi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto, oltre alla natura subordinata ed unitaria ab origine del rapporto di lavoro di cui è causa, anche la determinazione della retribuzione proporzionata, ex art. 36 Cost., alla qualità e quantità delle mansioni svolte dal ricorrente" - nonostante il "contesto lavorativo pacificamente rimasto immutato, come dedotto ed offerto di provare dal ricorrente e, comunque, non contestato, in linea di fatto, ex adverso (.....)". Il primo motivo di ricorso è fondato. L'accoglimento - che ne consegue - assorbe gli altri motivi dello stesso ricorso, in quanto suppongono - talora esplicitamente - il rigetto, nel merito, del primo motivo... <i>(omissis)</i>	
Dispositivo (ciò che viene disposto dal giudice)		P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.	
Data udienza		Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.	
Data deposito		Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008	

Fig. 2: struttura standard di una sentenza della Cassazione

- L'**intestazione**, nella quale sono presenti i cosiddetti estremi della sentenza, ossia:
 - L' *ente* giudicante;
 - i *nomi dei componenti del collegio* se trattasi di un organo collegiale, con indicazione dei ruoli rivestiti nell'ambito del processo, o il nome del magistrato designato in presenza di una sentenza emessa dal giudice monocratico; si tratta di un elemento di rilevanza pressoché nulla in sede di ricerca documentaria.
 - L'indicazione del *tipo di provvedimento*. Solitamente è una sentenza ma il giudice può emettere anche ordinanze o decreti. Di fianco al tipo di provvedimento o in calce alla sentenza viene apposto il numero della stessa, quando ciò è previsto.
 - Sempre nell'intestazione sono contenute le informazioni relative alle *parti del processo*: parte attrice e parte convenuta, coloro cioè che intentano una causa o che resistono in giudizio, con l'indicazione dei rispettivi legali rappresentanti. Anche questo, è solitamente un elemento di importanza nulla ai fini della ricerca.
- Lo **svolgimento del processo**, a sua volta suddiviso in:
 - *fatto*, ovvero la rappresentazione sintetica della fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice,
 - *diritto*, che contiene le argomentazioni giuridiche seguite dal giudice nel prendere la decisione ed i conseguenti principi di diritto applicati.
- Il **dispositivo** contiene il comando con cui il giudice esprime il proprio potere giurisdizionale e può consistere in una condanna, in un rigetto, o in una diversa intimazione o disposizione, che varia in funzione dell'autorità giudicante. Il dispositivo segue di solito all'acronimo "p.q.m.", che sta per "per questi motivi".
- le **date**: quella dell'udienza, relativa quindi al giorno in cui s'è stato celebrato il dibattimento, e quella del deposito, giorno in cui la cancelleria (o la segreteria, nel caso della Corte Costituzionale), acquisito l'atto dal giudice, lo rende pubblico attraverso la sua registrazione. Quest'ultima data è quella rilevante per la ricerca del documento.

Le sentenze si indicano riportando, l'ente giudicante, la sezione (se si tratta della Corte di Cassazione), la data del deposito e il numero. Ad es.:

Sentenza Cass. Civ., SEZ. III, 05 settembre 2008, n. 17768

Sentenza Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 401

La quasi totalità delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale viene resa pubblica in formato **massima** dagli stessi enti giudicanti o da editori privati. Le massime enunciano i principi giuridici che hanno ispirato il giudice nel prendere la sua decisione. Sono utili in fase di ricerca giacché consentono di prendere rapidamente cognizione del modo in cui casi di un certo tipo sono stati risolti. Una massima ufficiale della corte di cassazione presenta la seguente struttura:

Estremi	Autorità: Cassazione penale sez. I Data: 14 febbraio 2008 Numero: n. 13410 Parti: F.B. Fonti: Riv. pen. 2008, 6, 625
Voci	OMICIDIO VOLONTARIO
Titoletti (o sottovoci)	Omicidio del consenziente , eutanasia e suicidio
Riferimenti normativi	Codice Penale art. 50
Testo della massima	L'attività medico-chirurgica, per essere legittima, presuppone il «consenso informato» del paziente, giacché il paziente non solo deve poter scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma può anche eventualmente rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
Relazioni con sentenze precedenti	Cassazione penale sez. I, 06 Feb 1998 n. 3147

Fig. 3: struttura standard di una massima della Cassazione

- gli **estremi**, in cui sono presenti tutti i riferimenti che servono per individuare una massima :
 - i dati relativi alla sezione giudicante, al numero della sentenza, alla data del deposito oltre che al numero della massima.
 - Seguono i nomi del presidente del collegio giudicante, del relatore e delle parti in causa e l'indicazione del soggetto che ha elaborato la massima.
- Nella parte relativa alle **voci** troviamo gli argomenti generali che sono trattati dal provvedimento.
- Nei **titoletti (o sottovoci)** sono presenti, in una sequenza che va da genere a specie, le materie giuridiche e i temi trattati nella sentenza; è un elemento che precisa e specifica i temi generali indicati nelle voci.
- **Riferimenti normativi**: vengono qui indicate le norme citate nella sentenza in quanto prese in considerazione dal giudice nell'ambito del processo e utilizzate per suffragare la decisione.
- Il **testo della massima** contiene la soluzione data alla questione di diritto in oggetto.
- La massima si conclude con la segnalazione di **sentenze antecedenti** (sia in senso favorevole che in senso contrario) emesse in casi analoghi e considerate precedenti importanti dal redattore della massima.

1.2.3. I documenti dottrinari

La dottrina giuridica è quell'insieme di teorie e principi destinato a ispirare il legislatore e l'interprete del diritto e a favorire l'interpretazione e il coordinamento di leggi e sentenze. Alcuni autori ritengono che la dottrina possa essere considerata una fonte di diritto sussidiaria rispetto all'attività del legislatore e del giudice, che detengono una posizione prioritaria nella creazione e applicazione delle regole giuridiche.

A differenza di quanto avviene per gli atti legislativi e giurisprudenziali, l'informazione dottrina non si presenta in forma standardizzata e può consistere sia in un'esposizione monografica, sia in una semplice citazione di rinvio. A tal proposito c'è da rilevare che per

semplificare la circolazione dei documenti, gran parte degli articoli di dottrina sono reperibili anche informato *abstract*. L'*abstract* non è altro che una breve esposizione che riassume in poche righe le opinioni e le tesi dell'autore dello scritto, sintesi arricchita spesso dalle informazioni bibliografiche che rinviano al testo per esteso. La dottrina quindi trova accoglienza in una serie variegata di pubblicazioni che vanno dai manuali e trattati alle opere monografiche, alle raccolte collettanee, alle riviste, ai commentari legislativi e giurisprudenziali, e comprende oggi anche scritti in formato elettronico.

Opere a carattere monografico sono i *manuali* i quali offrono al lettore, esposte in forma sintetica, le nozioni basilari di una determinata disciplina: nel campo giuridico vengono solitamente utilizzati come libri di testo per la preparazione degli esami universitari, e presentano nel titolo locuzioni quali "Istituzioni (principi, corso) di diritto ... (materia)". Sempre tra le opere a carattere monografico troviamo i *trattati*, di contenuto più dettagliato dei manuali, che analizzano singoli istituti giuridici o determinate partizioni di una disciplina e che fanno parte di piani editoriali relativi ad intere materie. Le *monografie* vere e proprie, invece consistono in opere che accolgono gli scritti di un autore (da qui il termine *mono-grafia*), il quale affronta in maniera autonoma, analitica e originale determinati argomenti giuridici.

Tra le *opere collettanee*, incontriamo le *enciclopedie* (e i *digesti*), opere organizzate per voci che contengono il contributo di più autori, di solito tante quante sono le voci e le sottovoci sviluppate nei volumi: classico esempio è rappresentato dall'*Enciclopedia del diritto* che si articola in circa 40 volumi più gli indici cumulativi. Anche i *commentari* (e le *rassegne*), in quanto contengono contributi diversi autori a margine di articoli di legge o di codice, possono essere annoverati tra le opere collettanee. Insieme alle opere appena menzionate, che contengono scritti inseriti in progetti editoriali ad ampio raggio, troviamo anche volumi frutto della collaborazione di più autori che possono confluire in *atti di convegno*, *annali di facoltà*, *studi*, o *scritti in onore* (o in memoria).

Le *riviste* consistono in raccolte di articoli dottrinari (ma anche di provvedimenti legislativi e giurisprudenziali) che vengono pubblicate con cadenza periodica (settimanale, mensile, trimestrale, semestrale ed in qualche caso annuale). Vale la pena di ricordare che le riviste possono essere a contenuto interdisciplinare e raccogliere soltanto una tipologia documentale, o riguardare un settore disciplinare (esempio: *Rivista di diritto civile*), una materia (esempio: *Rivista di diritto tributario*) o addirittura argomenti specifici (esempio: *Il diritto di famiglia*).

Infine, le pubblicazioni contenenti la cosiddetta informazione secondaria (*repertori* e *bibliografia*) hanno un carattere informativo strumentale. A differenza delle riviste, che contengono documenti per esteso, qui troviamo una esposizione sistematica e ragionata delle materie giuridiche ordinate alfabeticamente dove per ogni argomento vengono fornite le notizie bibliografiche relative a pubblicazioni pertinenti. In pratica, i redattori delle bibliografie spogliano gli indici di tutte le riviste giuridiche e riportano nelle loro opere tutti i titoli dei contributi editoriali pubblicati e le informazioni necessarie per pervenire al testo per esteso dell'articolo o della monografia. Classico esempio di opera contenente informazione secondaria è il *Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane* che ha cadenza annuale.

02 – Le banche dati, la ricerca per estremi e la ricerca testuale

2.1. Le banche dati: definizione e struttura

Ai nostri fini, le banche dati possono essere definite come “insieme di informazioni relative ad un preciso dominio di conoscenze, registrate in formato leggibile dall’elaboratore elettronico e consultabili attraverso un software di ricerca”¹. Si tratta in particolare, nel nostro caso, di sistemi informativi atti all’archiviazione e al reperimento di *informazioni giuridiche*.

La struttura tipica di una banca dati si compone di due parti fondamentali:

- 1) una base di dati;
- 2) un software di interrogazione della base di dati, corredato di un’*interfaccia*.

La *base di dati* è costituita da uno o più insiemi di documenti, strutturati e suddivisi in archivi in ragione del tipo di informazione contenuta. Le basi dati odierne sono caratterizzate dalla c.d. *indicizzazione totale*; ciò significa che *tutti* i termini del documento costituiscono specifici elementi di richiamo di quel documento in fase di ricerca. Ciò distingue l’indicizzazione di una banca dati da quella degli archivi tradizionali, in cui gli indici prendono in considerazione solo alcuni elementi del documento. Si pensi ad uno schedario bibliografico dove gli elementi per ricercare un documento sono l’autore del documento oppure la materia indicata attraverso descrittori o parole chiave tratti da uno schema di classificazione. Abbiamo in questo caso solo due indici: i nomi degli autori e i descrittori utilizzati per delineare il tema trattato dal documento. L’accesso alle informazioni può avvenire solo attraverso questi due dati. Si tratta, ovviamente, di un criterio di indicizzazione molto parziale e limitato. Nei sistemi informatici che sfruttano le potenzialità di memoria e di velocità dei calcolatori, il criterio di indicizzazione è invece *totale* nel senso che *tutti* gli elementi del documento, dal titolo alle singole parole del testo, costituiscono chiavi di accesso e reperimento del documento stesso. È dunque possibile utilizzare come chiave di ricerca una qualsiasi parola, nome o numero che si ritenga siano contenuti nei documenti da reperire.

Il *software di interrogazione*, oggi corredato da un’interfaccia grafica che facilita la comunicazione utente-computer, è finalizzato al reperimento dell’informazione ricercata dall’utente. Tale software opera confrontando i dati immessi nella ricerca con quelli presenti nella base di dati e producendo in risposta tutti, e solo, i documenti che contengono quei dati (c.d. *combaciamento*). L’interfaccia comprende di solito una *maschera di ricerca* per ciascun sottoinsieme di documenti su cui si intende svolgere la ricerca (documenti normativi, giurisprudenziali o dottrinari). La maschera di ricerca è data da una serie di *campi*, ossia di spazi nei quali è possibile immettere i dati che determinano l’oggetto della ricerca; questi ultimi sono

¹ Il nostro ordinamento prevede anche una definizione legislativa di “banca dati”: l’art. 2, comma 1, numero 9, della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) come modificata dal d. lgs. 196/1999 definisce la banca dati come «raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo».

denominati *dati-esca*, e possono essere di tipologia variabile: parole che si ritenga ricorrano nel documento da reperire, numeri e date identificativi di leggi e sentenze, nomi di autori e così via.

2.2. Tipologia delle banche dati

In base ai *contenuti*, le banche dati giuridiche possono essere classificate come:

- a) *Testuali* (o *primarie*), se contengono unità documentali nel testo completo (leggi, sentenze, massime, eccetera);
- b) *Bibliografiche* (o *secondarie*), se contengono soltanto i riferimenti ad unità documentali, pubblicate per esteso su supporti tradizionali (archivi cartacei), su altre banche dati o in siti Internet.

Le banche dati primarie consentono di leggere direttamente e, solitamente, salvare, stampare ecc. i documenti che vengono reperiti; le banche dati secondarie contengono soltanto indicazioni utili al reperimento di quei documenti, indicandone la collocazione o altre informazioni rilevanti per il loro acquisto o consultazione,

In base alla *localizzazione* dei dati, le banche dati elettroniche si dicono:

- a) *online* quando risiedono fisicamente in un elaboratore remoto rispetto al computer dell'interrogante, il quale può accedervi via internet;
- b) *offline* quando sono contenute in supporti (generalmente hard disk o DVD) che risiedono o possono essere inseriti dall'elaboratore dell'interrogante.

Le banche dati *online* vengono solitamente aggiornate in modo costante, tuttavia la loro consultabilità è subordinata alla possibilità di accedere a internet. Per questo motivo, possono risultare poco pratiche nelle situazioni in cui tale accesso è indisponibile o precario.

Le banche dati *offline* viaggiano col supporto su cui sono memorizzate, dunque sono consultabili indipendentemente dalla disponibilità di un accesso a internet; tuttavia esse sono soggette ad aggiornamenti meno frequenti (di solito l'abbonamento alla banca dati prevede l'invio di aggiornamenti con cadenza che varia dai 2 ai 12 mesi), e sono quindi esposte a rischi di obsolescenza della base dati.

2.3. Gli indici di prestazione nella ricerca documentaria

Un sistema informativo, o una particolare ricerca, si dicono *efficaci* quando sono in grado di reperire *tutta e soltanto* l'informazione pertinente agli obiettivi di ricerca. Gli indici per misurare tale efficacia sono due:


- 1) La *precisione*, che indica la capacità di riportare tra i risultati della ricerca *solo* i documenti pertinenti, escludendo quelli non pertinenti. È data dal rapporto tra il numero dei documenti *pertinenti* ritrovati e il totale dei documenti ottenuti in risposta dal sistema. Ad esempio, documenti ottenuti pertinenti alla ricerca: 60, totale dei documenti ottenuti in risposta: 100; indice di precisione $60/100 = 0,6$
- 2) il *richiamo*, che indica la capacità di reperire *tutti* i documenti pertinenti tra quelli presenti nell'archivio. È dato dal rapporto tra il numero dei documenti pertinenti ritrovati e il totale dei documenti pertinenti contenuti nella base documentale archiviata. Ad esempio, documenti

pertinenti ottenuti: 60, documenti pertinenti presenti nella base dati: 100; indice di richiamo $60/100 = 0,6$.

I fenomeni del richiamo e della precisione possono essere colti dalla prospettiva complementare di chi sia interessato a considerare non già l'efficacia, bensì l'*inefficacia* di un sistema informativo o di una ricerca particolare. Si ottengono così altri due indici:

- 3) Il *rumore*, ossia il difetto di precisione, indica la quantità di documenti *non pertinenti* che il sistema presenta come risultato della ricerca. Risulta dal numero di documenti *non pertinenti* ottenuti diviso per il numero totale dei documenti ottenuti in risposta dall'elaboratore. Ad esempio: documenti non pertinenti: 40, totale documenti ottenuti in risposta: 100; indice di rumore $40/100 = 0,4$.
- 4) Il *silenzio*, ossia il difetto di richiamo, esprime l'incapacità di reperire i documenti pertinenti contenuti nell'archivio consultato. Può calcolarsi dividendo il numero di documenti pertinenti che, pur contenuti nell'archivio consultato, non sono stati selezionati per il numero dei documenti pertinenti presenti nell'archivio stesso. Ad esempio: documenti pertinenti non compresi nella risposta 40, totale documenti pertinenti contenuti nella base dati: 100; indice di silenzio $40/100 = 0,4$.

È possibile impiegare i termini "rumore", "rumorosa" e "silenzio", "silenziosa" per designare/connotare il risultato indesiderabile di una ricerca che ha prodotto, rispettivamente, troppi risultati non pertinenti e pochi risultati pertinenti. Segue una rappresentazione grafica dei fenomeni del rumore e del silenzio.



2.4. La ricerca per estremi e la ricerca testuale

Le odierne banche dati consentono due tipi di ricerca:

- a) la *ricerca per estremi*, che opera attraverso l'immissione dei dati alfanumerici che identificano univocamente il documento da reperire;
- b) la *ricerca testuale*, che opera attraverso l'immissione di una o più parole che si presume ricorrano nel documento da reperire.

La ricerca per estremi non richiede particolari conoscenze tecniche: sarà sufficiente inserire il tipo, il numero e la data dell'atto normativo o giurisdizionale che si intende reperire (ad esempio, indicando nell'apposito campo il tipo "legge", il numero "300" e l'anno "1970"). Si ricorre a questo tipo di ricerca quando si dispone già delle conoscenze relative agli estremi che identificano il documento da trovare. Molte odierne banche dati facilitano le ricerche per estremi consentendo l'individuazione di alcuni documenti, specie normativi, mediante l'immissione delle denominazioni con cui tali atti vengono solitamente designati dai mass media o nella prassi. È dunque possibile ad esempio ricercare la legge 300/1970 indicando nell'apposito campo (spesso denominato "nome volgare" o simili) "statuto dei lavoratori", o trovare il d. lgs. 196/2003 indicando "codice della privacy" e così via.

Quando si intende reperire della documentazione di cui si ignorano gli estremi, oppure quando si intende estendere la selezione dei documenti non limitandola quelli già noti, si ricorre alla *ricerca testuale*, che opera attraverso l'immissione in appositi campi di termini che si ritiene siano presenti nei documenti da reperire. I termini che vengono introdotti, eventualmente combinati attraverso gli operatori che saranno descritti nei prossimi paragrafi, costituiscono la c.d. *stringa di ricerca*. La formulazione di una congrua stringa di ricerca è la chiave per svolgere ricerche che ottengano successo sia sotto il profilo della *precisione* sia sotto il profilo del *richiamo*.

2.4.1. Polisemia, sinonimia, indefettibilità

La *polisemia* è il fenomeno linguistico che si verifica quando una parola viene intesa in più di un significato. Ad esempio, il termine "costituzione" assume diversi significati a seconda che sia usato per designare la legge fondamentale di uno stato (es. "Costituzione della Repubblica"), la complessione fisica di un individuo (es. "Gianni è un ragazzo di costituzione robusta") l'atto con cui la parte fa ingresso nel processo (costituzione in giudizio), l'atto che determina la nascita di una società (es. costituzione di una s.p.a), ecc. L'immissione in fase di ricerca del termine "costituzione", come sappiamo, produrrà in risposta tutti, e solo, i documenti che contengono quel termine, indipendentemente dai significati che esso assume nei vari contesti. Il risultato della ricerca è dunque in questi casi esposto al rischio di *rumore*, giacché comprende documenti in cui quel termine ricorre con significati diversi da quello rilevante ai fini della ricerca (ad esempio, si cercavano documenti relativi alla definizione di "sana e robusta costituzione" e si reperiscono anche molti documenti relativi alla "costituzione in giudizio" o alla costituzione italiana).

La *sinonimia* è il fenomeno linguistico che si verifica quando più parole indicano un significato identico in ogni contesto (sinonimia totale, es. "fideiussione", "fidejussione") o in alcuni contesti (sinonimia parziale, es. "vendita", "compravendita"). L'immissione in fase di ricerca di un termine come "fideiussione" produrrà in risposta i documenti che contengono quel termine, scritto

esattamente in quel modo, ma *non* i documenti che comprendono il termine “fidejussione”, giacché il sistema prende in considerazione i termini in quanto mere sequenze di caratteri, e non in quanto entità linguistiche dotate di un certo significato. Il risultato della ricerca è pertanto in questi casi esposto a un elevato rischio di *silenzio*, poiché non comprende alcuni documenti che pure erano rilevanti ai fini della ricerca stessa.

Per ovviare alle difficoltà derivanti dalla polisemia e dalla sinonimia dei dati-esca, è possibile formulare stringhe di ricerca complesse, combinando più termini attraverso gli operatori di cui si parlerà nella prossima dispensa.
